

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI PORTOFERRAIO, COMUNE DI MARCIANA, COMUNE DI MARCIANA MARINA, COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, COMUNE DI CAPOLIVERI, COMUNE DI PORTO AZZURRO, COMUNE DI RIO, IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLE ROTTE ELBA MARINA DI CAMPO – PISA E VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO – FIRENZE E VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO – MILANO LINATE E VICEVERSA

L'anno 2023, il giorno..... del mese di nella sede di si sono costituiti:

da una parte:

Regione Toscana, con sede legale in Piazza Duomo n. 10 – 50122 Firenze, C.F. e P.IVA 01386030488, nella persona dell'Assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli, a ciò delegato con D.P.G.R. n. 136 del 28.10.2020;

dall'altra parte:

Comune di Capoliveri, con sede legale in Viale Australia n. 1, C.F. 82002200499 e P.IVA 01377480494, ente capofila della Gestione associata del Turismo tra i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio, nella persona del Sindaco arch. Walter Montagna, legale rappresentante;.

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, all'articolo 16 fissa i principi generali per gli oneri di servizio pubblico e l'articolo 17 che definisce la procedura di gara per l'appalto per gli oneri di servizio pubblico;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che, all'art. 2,

comma 236, lett. a), prevede che con decreto del Ministro dei Trasporti siano individuati, tra gli altri, gli interventi necessari per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba;

- ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, ENAC ha bandito l'appalto per l'affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea relativo ai collegamenti in regime di oneri da e per l'Isola d'Elba provvedendo a esperire una gara europea con bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. – 5ª Serie Speciale - Contratti pubblici - n. 105, del 6 settembre 2019; Codice Identificativo Gara (CIG) n. 801718672D Serie speciale – Contratti pubblici, con importo a base di gara pari a € 3.062.821,00 IVA esclusa;

- l'art. 1 del suddetto bando di gara prevede che la durata dell'affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea sulle predette rotte sia di tre anni, per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2023, eventualmente prorogabile al massimo per un altro anno, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 2 agosto 2019;

- la procedura di gara è stata aggiudicata con una compensazione finanziaria massima pari a Euro 2.998.200,00 al netto di Iva per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2023 alla compagnia aerea Silver Air s.r.o.;

- in data 20 febbraio 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'ENAC e la compagnia aerea Silver Air s.r.o., per regolare l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte onerate in partenza dall'aeroporto Elba Marina di Campo, così come previsto dal bando di gara pubblicizzato nella – 5ª Serie Speciale – Contratti pubblici, n. 105 del 6 settembre 2019;

- con Delibera di Giunta regionale 16 marzo 2020, n. 359 è stato approvato lo schema di Accordo tra Enac e Regione Toscana per la determinazione e le modalità di trasferimento delle somme del contributo regionale, a seguito dell'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte dell'Isola d'Elba, che terminerà il 31 gennaio 2023;

- con nota prot. n. 0374699 del 28 settembre 2021 la Regione Toscana ha richiesto ad Enac e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile formale riscontro in merito alle risorse finanziarie disponibili per la continuità territoriale

dell'Isola d'Elba a far data dal 1° febbraio 2023;

- con nota prot. 0387641 del 6 ottobre 2021 Enac ha comunicato che non sono state stanziati ulteriori risorse da destinare al finanziamento della continuità territoriale sul bilancio di previsione 2023;

- con nota prot. n. 0034796 del 28 gennaio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato a Regione Toscana che nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) non risultano stanziati risorse finanziarie da destinare al finanziamento della continuità territoriale sul bilancio di esercizio 2023;

- con nota del 25 luglio 2022 n. prot. 029531, il Sindaco di Campo nell'Elba, a nome di tutti i sindaci dell'Isola d'Elba, ha sottolineato la necessità per la comunità elbana di confermare il programma di continuità territoriale;

- con nota prot. n. 0339417 del 6 settembre 2022, la Regione Toscana ha richiesto sia al Ministero che ad Enac l'attivazione delle procedure relative alla proroga contrattuale, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 1° febbraio 2023;

- con nota prot. n. 0496827 del 21 dicembre 2022 Enac ha comunicato a Regione Toscana che il vettore Silver Air, con nota del 20 dicembre 2022, si è reso disponibile alla proroga per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2023 e quindi fino al 31 ottobre 2023;

- in data 13 ottobre 2022 Enac comunicava che la compensazione per la proroga dinove mesi (IVA inclusa) ammontava a € 919.006,63;

- Regione Toscana, al fine di sostenere l'onere della compensazione relativa all'ulteriore anno di servizio con Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "*Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024*"; ha disposto l'intero accantonamento pari a Euro 1.100.000 nel bilancio di previsione 2023 e che tali risorse afferiscono all'interasomma a causa del venire meno degli stanziamenti sia da parte del Ministero che da parte di Enac;

- con nota del 30 dicembre 2022 prot. 0513592 Regione Toscana ha inviato lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" – al fine di regolamentare i rapporti fra la Regione Toscana e i Comuni dell'Isola d'Elba, con riferimento alle rispettive quote di

contribuzione, oltre che alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dai Comuni alla Regione Toscana;

- con nota del 11 gennaio 2023 (n. prot. 0016532) è pervenuta l'adesione da parte deisindaci dell'Isola d'Elba a partecipare per una quota corrispondente a € 125.000,00 al fine di assicurare la continuità territoriale;
- rientrano tra gli obiettivi delle norme citate i succitati interventi che la Regione Toscana è tenuta autonomamente a perseguire con le risorse finanziarie disposte dalla legislazione vigente e dagli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo;
- in questo senso gli Enti Locali tramite il Sindaco del Comune di Capoliveri, ente capofila della Gestione associata turismo tra i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, è soggetto promotore che partecipa in modo aggiuntivo alle politiche di cui sopra;
- il principale obiettivo individuato e articolato secondo i territori di riferimento è la continuità territoriale;
- con deliberazione di ... n. ... del ..., efficace, l'Amministrazione di ... ha approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione, avendo ricevuto delega dai Comuni di..... giuste delibere di C.C.....;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

DATO ATTO CHE

- si rende, pertanto, necessario regolamentare - mediante un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo" - i rapporti fra la Regione Toscana e i Comuni dell'Isola d'Elba,

con riferimento alle rispettive quote di contribuzione, oltre che alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dai Comuni alla Regione Toscana;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del ____ è stato approvato il presente Schema di Accordo di Collaborazione;

**QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
TRA**

Regione Toscana e Comune di Capoliveri come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche di continuità territoriale e in modo specifico all'Isola d'Elba.

Gli Enti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno in termini finanziari per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione

(art. 15 L. 241/1990)

La Regione Toscana e il Comune di Capoliveri, tramite il Sindaco all'uopo delegato, intendono garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, mediante il finanziamento della proroga dell'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte dell'Isola d'Elba, affidato da Enac. In relazione a tale intento, il presente Accordo disciplina la compartecipazione finanziaria dell'ente sottoscrittore, in relazione alle modalità di pagamento dei compensi al vettore contrattualmente stabilite da Enac.

È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, anche su richiesta degli altri

soggetti sottoscrittori, le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni. L'amministrazione della Regione Toscana è individuata come autorità referente dell'Accordo verso terzi. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna:

- a) a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
- b) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.

Articolo 3

Modalità di erogazione dei compensi

Le Parti danno atto che ENAC, secondo quanto previsto nell'articolo 3 della Convenzione e del successivo accordo integrativo _____ provvederà

all'erogazione della compensazione in favore del vettore Silver Air, affidatario dell'assegnazione in esclusiva dei servizi aerei onerati sulle rotte Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa e Elba Marina di Campo – Milano Linate e viceversa secondo le modalità specificate negli atti medesimi.

L'importo della compensazione massima, per il periodo di proroga è pari a € 919.006,63 comprensivo di IVA per il periodo 01 febbraio 2023 – 31 ottobre 2023. Per il pagamento del saldo dovuto per il periodo della proroga al vettore, ENAC, inoltrerà alla Regione Toscana il rapporto finale contenente l'analisi a consuntivo di cui all'art. 3 dell'Accordo adottato con DGR 359/2020 tra Regione Toscana ed Enac, unitamente all'evidenza dei pagamenti effettuati al vettore relativi agli anticipi mensili.

Articolo 4

Impegni della Regione Toscana

Regione Toscana eroga secondo le modalità sotto indicate la propria quota.

Per il pagamento degli anticipi mensili dovuti al vettore la Regione Toscana trasferirà

ad ENAC, le quote così come segue:

- l'intero importo in qualità di anticipo entro il 10 marzo 2023;
- l'importo a saldo entro il 31 dicembre 2023;

Articolo 5 Impegno del Comune

Il Comune di Capoliveri, in qualità di ente capofila della Gestione associata Turismo, trasferirà a Regione Toscana le quote di propria competenza così come segue:

- il 50% dell'importo pari a Euro 62.500,00 entro il 31 marzo 2023;
- l'importo a saldo pari a Euro 62.500,00 entro il 31 dicembre 2023;

Articolo 6 Validità dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione fino alla data del 31 ottobre 2023.

Articolo 7 Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo è esercitato dalla "Conferenza dei Rappresentati delle Amministrazioni".

La Conferenza è presieduta dalla Regione Toscana e svolge le proprie riunioni in via elettronica o telematica ed è pertanto possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione che assicurino la partecipazione alla Conferenza di cui sopra;

Il Comune di Capoliveri, nella Conferenza in qualità di ente capofila della Gestione associata Turismo rappresenta i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio

In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa.

In particolare:

vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;

individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti

eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;

risolve, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo;

esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, previa messa in mora dell'Amministrazione;

applica le sanzioni previste dal presente Accordo;

approva il rendiconto finale delle iniziative;

relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, la Conferenza può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'Accordo, può convocarne i rappresentanti, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Articolo 8 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato per iscritto per concorde volontà dei partecipanti, rimanendo escluso il tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.
2. Sono fatte salve le integrazioni di natura meramente attuativa, che saranno concordate tra i soggetti direttamente interessati.
3. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11, della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 9 Protezione dei dati personali

1. Le Parti, qualora le attività, di cui presente Accordo, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti

dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto.

4. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della tabella del D.P.R. 131/1986 e dell'esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti nelle forme previste dall'art.15 della L. 241/1990 (accordi tra pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.

REGIONE TOSCANA _____ COMUNE DI
CAPOLIVERI _____